SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 3089

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZECCHINO, PALUMBO e FOLLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1998

Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Attualmente i magistrati sono eletti al Consiglio superiore della magistratura attraverso un sistema elettorale di tipo proporzionale introdotto nel nostro ordinamento nel 1975. Tale sistema ha certamente contribuito alla progressiva affermazione delle correnti della magistratura associata in seno al Consiglio, generando una pluralità di fenomeni disfunzionali come quello della cosiddetta «lottizzazione correntizia» delle nomine.

La «lottizzazione correntizia» all'interno del Consiglio si manifesta in modo particolare al momento dell'assegnazione degli incarichi direttivi, dove si assiste ad un *iter* decisionale caratterizzato da un vero e proprio scambio fra gli schieramenti correntizi all'interno del Consiglio, quale principale criterio di scelta fra i vari candidati.

Si tratta di uno scambio in cui ovviamente conta anche la consistenza e la tenuta degli schieramenti, nonchè la loro capacità di trovare solidarietà più o meno occasionali o ricorrenti con le componenti cosiddette laiche del Consiglio. Avviene così che queste modalità decisorie da un canto concorrano a creare un continuo richiamo all'aggregazione dei gruppi e, dall'altro, generino tra tutti i magistrati l'esigenza di avere in Consiglio un gruppo cui far capo e che sia garante del loro valore professionale.

Sono molti gli aspetti negativi che da tale fenomeno derivano, ma certamente il più preoccupante è la mortificazione dell'indipendenza istituzionale della magistratura, pericolosamente asservita all'influenza di potenti correnti caratterizzate da una notevole ideologia corporativa, politicizzate e in vario modo vicine ai partiti politici.

Questo disegno di legge si propone di modificare l'attuale sistema elettorale proporzionale con un sistema maggioritario uninominale a turno unico per limitare l'influenza delle correnti sulle nomine, valorizzando invece la figura del singolo candidato così come, fra l'altro, prevedeva la prima legge elettorale del Consiglio. In questo modo si diminuiranno i fenomeni disfunzionali generati dalla eccessiva influenza esercitata dalle correnti sulle decisioni del Consiglio superiore della magistratura, gettando le basi per un sistema meno permeabile agli interessi di gruppi di pressione organizzati, meno soggetto alla stringente morsa degli interessi corporativi.

I collegi uninominali per l'elezione diretta dei venti magistrati del Consiglio superiore della magistratura, rendendo più diretto il rapporto fra elettore ed eletto, permetteranno quindi di rafforzare il ruolo e l'autorevolezza dell'organo di autogoverno e la stessa indipendenza dei singoli magistrati.

Questo disegno di legge apporta una serie di modifiche al capo III della legge 24 marzo 1958, n. 195. Si compone di cinque articoli che vanno a sostituire gli articoli dal 24-bis al 27 di detta legge.

L'articolo 1 modifica l'articolo 24-bis. Introduce presso la Corte di cassazione due collegi uninominali per l'elezione dei due magistrati con funzioni di legittimità; suddivide quindi il territorio nazionale in diciotto collegi uninominali per l'elezione dei magistrati con funzioni di merito. Tali collegi sono stati creati cercando sia di mantenere omogeneo sul territorio nazionale il numero di elettori per collegio, sia considerando la contiguità territoriale degli stessi, nonchè tenendo presente l'attuale geografia giudiziaria suddivisa in distretti di Corte d'Appello e circondari. Nei due collegi presso la Corte di cassazione votano e sono eleggibili solo i magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità. Per converso, presso i diciotto collegi di merito

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

votano solo i magistrati che esercitano funzioni di merito integrati, nel collegio numero 12 (Roma 1), dai magistrati che, alla convocazione delle elezioni, non esercitano funzioni giudiziarie.

La determinazione dei collegi, e quindi degli elettori potenziali, è stata effettuata sulla base delle piante organiche dei vari uffici aggiornate al 3 febbraio 1998. Questo articolo prevede inoltre, riprendendo la precedente formulazione, la creazione dell'Ufficio centrale elettorale.

L'articolo 2 modifica l'articolo 24-ter, regolando il sorteggio per l'assegnazione dei magistrati con funzioni di legittimità a uno dei due collegi nazionali.

L'articolo 3 modifica l'articolo 25, definendo le regole per la presentazione e la successiva votazione dei candidati.

L'articolo 4 modifica l'articolo 26, sostituendo le singole candidature alle previgenti liste concorrenti, all'interno delle norme che regolano la convocazione delle elezioni, gli uffici elettorali e lo spoglio delle schede.

L'articolo 5 modifica l'articolo 27, definendo l'assegnazione dei seggi con il sistema maggioritario a turno unico.

La tabella 1, allegata al disegno di legge, riporta analiticamente la composizione sia dei due collegi uninominali per i magistrati con funzioni di legittimità, sia dei diciotto collegi uninominali per l'elezione dei magistrati di merito, nonchè le sedi degli uffici elettorali di collegio, l'organico dei vari uffici ed il numero di elettori potenziali.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione dei collegi elettorali di legittimità e di merito e creazione dell'Ufficio centrale elettorale)

- 1. L'articolo 24-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostitutio dal seguente:
- «Art. 24-bis. (Definizione dei collegi elettorali di legittimità e di merito e creazione dell'Ufficio centrale elettorale). 1. I due collegi elettorali uninominali per l'elezione dei magistrati con funzioni di legittimità sono i collegi numero 1 e numero 2 composti come indicato nell'allegata tabella 1.
- 2. I diciotto collegi elettorali uninominali per l'elezione dei magistrati con funzioni di merito sono i collegi dal numero 3 al numero 20, composti come indicato nell'allegata tabella 1.
- 3. Quattro mesi prima della propria scadenza il Consiglio superiore della magistratura procede alla costituzione dell'ufficio elettorale centrale che provvede:
- *a)* all'assegnazione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità a ciascuno dei due collegi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nell'articolo 24-*ter*;
- b) agli altri adempimenti di sua competenza».

Art. 2.

(Sorteggio per l'assegnazione dei magistrati con funzioni di legittimità ai due collegi uninominali per l'elezione dei magistrati con funzioni di legittimità)

- 1. L'articolo 24-*ter* della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
- «Art. 24-ter. (Sorteggio per l'assegnazione dei magistrati con funzioni di legitti-

mità ai due collegi uninominali per l'elezione dei magistrati con funzioni di legittimità). – 1. I magistrati con effettivo esercizio di funzioni di legittimità votano presso la Corte di cassazione.

- 2. L'assegnazione ai due collegi di cui all'articolo 24-bis, comma 1, avviene mediante sorteggio, attribuendo a ciascun collegio lo stesso numero di elettori.
- 3. In caso di numero non divisibile per due, l'eventuale magistrato non ancora sorteggiato viene assegnato al collegio numero 1 di cui all'allegata tabella 1. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi elettorali presso la presidenza della Corte di cassazione».

Art. 3.

(Elezione di componenti magistrati. Voti e presentazione delle candidature)

- 1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
- «Art. 25. (Elezione di componenti magistrati. Voti e presentazione delle candidature). 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano:
- *a)* nei due collegi definiti dall'articolo 24-*bis*, comma 1, per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità;
- b) nei diciotto collegi definiti dall'articolo 24-bis, comma 2, per l'elezione di diciotto magistrati che esercitano funzioni di merito.
- 2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimità possono presentare la propria candidatura e votare esclusivamente nel collegio elettorale di legittimità al quale sono stati assegnati attraverso il sorteggio di cui all'articolo 24-ter.
- 3. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura e votare esclusivamente nel collegio elettorale nel quale trova collocazione l'ufficio giudiziario in cui prestano servizio.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 4. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale presso la stessa Corte e i magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia sono candidabili e votano per il collegio numero 12 (Roma 1) dell'allegata tabella 1. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano nel collegio numero 12 dell'allegata tabella 1.
- 5. Concorrono alle elezioni nei collegi uninominali di cui all'articolo 24-bis, commi 1 e 2, i candidati presentati da almeno trenta elettori del medesimo collegio.
- 6. Ciascun elettore non può presentare più di un candidato.
 - 7. I presentatori non sono eleggibili.
- 8. Le firme di presentazione sono autenticate dal magistrato che dirige l'ufficio presso il quale il presentatore esercita le sue funzioni.
- 9. Ciascun magistrato riceve una scheda per l'elezione del candidato.
- 10. Il voto si esprime con l'indicazione di un solo candidato».

Art. 4.

(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spogli delle schede)

- 1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
- «Art. 26. (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spogli delle schede). 1. La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
- 2. Nei cinque giorni successivi alla convocazione, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle

elezioni le candidature devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale e, per ogni collegio, a ciascuna di essa viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

- 3. Scaduto il termine di cui al comma 2, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista; controlla altresì che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le candidature non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e i candidati ineleggibili. Trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.
- 4. Le candidature sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
- 5. Entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione della votazione il Consiglio superiore nomina l'Ufficio elettorale di collegio presso gli uffici giudiziari indicati nell'allegata tabella 1. L'ufficio è costituito da cinque magistrati che prestano servizio nel collegio ed è presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
- 6. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano di essi. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
- 7. I magistrati che prestano servizio negli uffici del circondario votano presso l'ufficio

elettorale del tribunale del circondario. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e le procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nel distretto della corte di appello o, se il tribunale appartiene ad un altro collegio, votano presso l'ufficio elettorale di collegio.

- 8. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.
- 9. Gli uffici elettorali presso i tribunali che non sono sede di uffici elettorali di collegio provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione in merito ai rispettivi uffici elettorali di collegio.
- 10. Gli uffici elettorali di collegio provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del collegio uninominale, previamente conteggiate e inserite in un'unica urna, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni.
- 11. I risultati delle operazioni di ciascun ufficio elettorale di collegio, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli uffici di collegio in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalità di cui all'articolo 27».

Art. 5.

(Assegnazione dei seggi)

- 1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
- «Art. 27. (Assegnazione dei seggi). 1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi dei collegi di cui all'articolo 24-bis, comma 1, ai magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità e dei collegi di cui all'articolo 24-bis, comma 2,

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di merito.

2. Per ciascun collegio attribuisce quindi il seggio al candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianità di servizio, al candidato più anziano per età».

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1

DEFINIZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI UNINOMINALI E INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI COLLEGIO ELEZIONE DEI MAGISTRATI DI MERITO

Numero collegio	Nome collegio	Composizone collegio	Sedi degli uffici elettorali di collegio	Organico	Elettori	Segg
1	Corte di Cassazione 1	Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione esclusa la Direzione Nazionale Antimafia	Corte di Cassazione, Ufficio elettorale centrale	386	193 (*)	1
2	Corte di Cassazione 2	Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione esclusa la Direzione Nazionale Antimafia	Corte di Cassazione, Ufficio elettorale centrale	386	193 (*)	1
3	Torino	Torino	Tribunale di Torino	584	584	1
4	Milano 1	Uffici del distretto di Corte d'Appello di Milano escluso il circondario di Milano	Corte d'appello di Milano	413	413	1
5	Milano 2	Uffici del circondario di Milano	Tribunale di Milano	426	426	1
6	Genova	Genova Cagliari Sassari	Tribunale di Genova	299 152 103	554	1
7	Venezia	Venezia Trento Bolzano	Tribunale di Venezia	386 70 69	525	1
8	Brescia	Brescia Trieste	Tribunale di Brescia	241 164	405	1
9	Bologna	Bologna	Tribunale di Bologna	414	414	1
10	Firenze	Firenze	Tribunale di Firenze	422	422	1
11	L'Aquila	L'Aquila Ancona Perugia	Tribunale di L'Aquila	172 163 100	435	1
12	Roma 1	Direzione Nazionale Antimafia. Tribu- nale Superiore delle Acque Pubbliche. Corte d'Appello e Procura Generale di Roma. Resto del distretto di Corte d'Appello di Roma escluso il circonda- rio di Roma, magistrati non addetti a funzioni giudiziarie	Corte d'Appello di Roma	352	352	1
13	Roma 2	Uffici del circondario di Roma	Tribunale di Roma	567	567	1
14	Bari	Bari Campobasso Taranto	Tribunale di Bari	310 65 103	478	1
15	Salerno	Salerno Lecce Potenza	Tribunale di Salerno	208 172 107	487	1
16	Napoli 1	Uffici del distretto di Corte d'Appello di Napoli escluso il circondario di Napoli	Corte d'Appello di Napoli	449	449	1
17	Napoli 2	Uffici del circondario di Napoli	Tribunale di Napoli	513	513	1
18	Catanzaro	Catanzaro Reggio Calabria	Tribunale di Catanzaro	291 189	480	1
19	Catania	Catania Messina	Tribunale di Messina	333 152	485	1
20	Palermo	Palermo Caltanissetta	Tribunale di Palermo	458 126	584	1
	Totale				8959	20

^(*) Sorteggiati ai sensi dell'articolo 24-ter.